



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 560, della citata legge n. 213 del 2023, come da ultimo modificato dall'articolo 18-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio, 2024, n. 11, il quale prevede che i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 e n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che il medesimo comma 560, del ripetuto articolo 1, della legge n. 213 del 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 dicembre 2024, recante rimborso dei minori gettiti, riferiti all'anno 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 9 marzo 2023;

VISTA legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 679, della citata legge n. 207 del 2024, il quale ha aggiunto all'articolo 1, della menzionata legge n. 213 del 2023, la disposizione di cui al comma 560-bis;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 bis, della menzionata legge n. 213 del 2023, primo periodo, per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;

CONSIDERATO che, in base al secondo periodo, del citato comma 560 bis, entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche;

VISTA la nota del 30 giugno 2025, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha trasmesso al Ministero dell'interno i dati relativi al minor gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 560-bis, della legge n. 213 del 2023;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati trasmessi dal menzionato Commissario Straordinario del Governo, il minor gettito ammonta derivante dalla citata esenzione ammonta a 48.486,12, euro per i comuni della regione Marche, ed a 248.279, 32 euro per i comuni della regione Umbria;

RITENUTO, di dover procedere al ristoro del minor gettito derivante dalla esenzione disposta dall'articolo all'articolo 1, comma 560-bis, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche, sulla base dei dati trasmessi dati dal menzionato Commissario Straordinario del Governo;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2025;



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA:

Articolo unico

(Ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023)

1. Ai comuni ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, a titolo di ristoro dei minori gettiti derivanti dall'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall'imposta municipale propria (IMU), disposta dall'articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è attribuito, rispettivamente, l'importo complessivo di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, secondo i criteri individuati nell'allegato A "Nota metodologica".
2. Per i comuni della regione Marche, l'importo di 48.486,12 euro è ripartito a copertura integrale del minor gettito derivante dall'esenzione di cui all'articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell'Allegato B "Piano di riparto regione Marche",
3. Per comuni della regione Umbria, l'importo di 110.000 euro è ripartito in misura proporzionale rispetto al minor gettito derivante dall'esenzione di cui all'articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell'Allegato C "Piano di riparto regione Umbria";
4. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, data dell'ultima firma digitale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi